RINNOVO DELLE CONVENZIONI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO INCARICATI DELLA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI

Art. 4 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)

L'Istituto Federale continuera' a mantenere in Venezia, a proprie spese, un Magazzino centrale compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi. Resta fissata in L. 1.500 milioni la scorta di valori bollati di cui e' gia' dotato il magazzino suddetto giusta ministeriale 25 febbraio 1949, n. 146935 come risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti. L'ammontare della detta scorta potra', essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi dei valori bollati effettuati dall'Istituto Federale.

Versione in vigore dal 22 febbraio 1952, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari
Estremi	Legge 16 dicembre 1950, n. 1022
Partizione	Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rinnovo-delle-convenzioni-con-gli-istituti-di-credito-incaricati/proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art-4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it